

# LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITÀ IN CANTIERE

## Piano nazionale prevenzione in edilizia Seminario di aggiornamento

Roma, 4 aprile 2012



COORDINAMENTO TECNICO  
INTERREGIONALE DELLA  
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI  
LAVORO

Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari  
Provincia Autonoma di Trento

dott. Marco Pecoraro  
dott. ing. Enrico Maria Ognibeni

# LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITÀ IN CANTIERE

Documento approvato dal  
Gruppo Nazionale Edilizia del  
Comitato Tecnico Interregionale PISLL

**11 aprile 2011**

Documento approvato dal  
Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL

**29 novembre 2011**

# LAVORATORE AUTONOMO

Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

D.Lgs. 81/08, art. 89 comma 1 lettera d)

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

Codice Civile articolo 2222, Contratto d'opera

# IMPRESA INDIVIDUALE

Nelle visure camerali si riscontra la dicitura **“impresa individuale”**, soggetto imprenditore individuale che può avere o meno dipendenti.

Non esiste l’indicazione di “lavoratore autonomo”

# CONTRATTO

## **Contratto d'opera**

Codice Civile, art. 2222

tipologia di lavoro svolta dal lavoratore autonomo

oppure

## **Contratto d'appalto/sub-appalto**

Codice Civile, art. 1655

tipologia di lavoro svolta dall'impresa

# IMPRESA INDIVIDUALE

## Lavoratore autonomo,

Svolge la sua attività senza l'utilizzo di maestranze riferibili ad una sua organizzazione di lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha fornito il lavoro

Professionista che contribuiscono con interventi tecnici a supporto della realizzazione dell'opera

**es. restauratore**

# IMPRESA INDIVIDUALE

## **Impresa affidataria e/o Impresa esecutrice,**

Soggetto che assume con propria capacità organizzativa, disponibilità di forza lavoro di macchine e di attrezzature, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, in regime di appalto o sub-appalto

**D.Lgs. 81/08, art. 89 comma 1 lettera i) ed i-bis)**


# AUTONOMIA deI'IMPREDITORE INDIVIDUALE

- **sottoscrizione di un contratto;**
- impegno ad effettuare una determinata lavorazione che determini sin dall'inizio la **capacità del prestatore** d'opera di svolgere attività specialistica e specializzata;
- utilizzo di **propria attrezzatura** e materiali;
- rapporto di pluricomittenza;
- **assenza di commistione** lavorativa con altro personale presente in cantiere.



# MANCANZA di AUTONOMIA DELL'IMPREDITORE INDIVIDUALE

- soggiacere in modo continuato e coordinato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare **da parte di un altro soggetto**;
- svolgere la prestazione secondo un **orario di lavoro prestabilito**;
- eseguire le proprie prestazioni nei cantieri nei confronti dello **stesso soggetto**;
- utilizzare le attrezzature di altro soggetto senza particolari titoli contrattuali.



**CASI PRATICI:  
QUALE TIPO DI IMPRESA?**

# CASO: LAVORATORE AUTONOMO

Lavoratore autonomo che assume un incarico, ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie forze ed attrezzature.

## La situazione è regolare

e il lavoratore autonomo è soggetto ai soli obblighi:

- **Art. 21:** attrezzature, DPI, cartellino;
- **Art. 26:** cooperare e coordinarsi;
- **Art. 100, co. 3:** rispettare quanto previsto nel PSC;
- **Art. 94:** adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE;
- **Art. 124:** divieto depositi sulle impalcature;
- **Art. 138, co. 3:** divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio;
- **Art. 138, co. 4:** divieto di salire e scendere lungo i montanti;
- **Art. 152, co. 2:** divieto di lavorare sui muri in demolizione.

# CASO: LAVORATORE AUTONOMO AL SERVIZIO DI UN'IMPRESA ESECUTRICE

## Il rapporto risulta regolare se:

- l'autonomo svolge la propria attività in modo indipendente e reale autonomia;
- l'autonomo è assunto come lavoratore dipendente per quello specifico contratto.

## Il rapporto risulta irregolare se:

- svolge di fatto attività con vincolo di subordinazione senza essere assunto,  
(si individua un datore di lavoro di fatto ex art. 299, D.Lgs. 81/08).

# CASO: LAVORATORI AUTONOMI ASSOCIATI DI FATTO

Lavoratori autonomi associati di fatto, **di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali** e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza contratto formale.

## La situazione non è regolare

- Si individua un datore di lavoro di fatto (quello che ha assunto il contratto) che si avvale della prestazione d'opera di altri lavoratori autonomi

# CASO: LAVORATORI AUTONOMI ASSOCIATI DI FATTO

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine.

- se l'attività è formalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi.

## La situazione è da ritenersi regolare

- Dette lavorazioni singole debbono però essere chiaramente identificate nel contratto, disgiunte le une dalle altre e devono potere essere realizzate in piena autonomia organizzativa.

# CASO: LAVORATORI AUTONOMI ASSOCIATI DI FATTO

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine.

- se le singole lavorazioni vengono svolte nel concreto da più autonomi.
- se non si rileva in modo chiaro la supremazia di un autonomo rispetto agli altri, tutti sono da ritenere corresponsabili (tutti datori di lavoro di fatto).

## **La situazione è da ritenersi irregolare**

- se le singole lavorazioni non possono essere portate a termine in piena autonomia si ravvisa una **non corretta valutazione dell'idoneità tecnico professionale** dei soggetti.

# CASO: LAVORATORI AUTONOMI ASSOCIATI

Imprese individuali senza dipendenti associate in raggruppamento temporaneo d'impresa finalizzata a realizzare lavori di stessa categoria  
(con individuazione di un soggetto quale mandatario)

**La situazione è regolare** dal punto di vista della gestione dell'appalto ma può presentare irregolarità dal punto di vista dell'applicazioni delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



# CASO: LAVORATORI AUTONOMI ASSOCIATI

R.T.I. costituita regolarmente **con un mandatario** che assume la qualifica di datore di lavoro formale.

- In questo caso i mandanti sono da considerare lavoratori subordinati e quindi deve essere stipulato un **contratto di lavoro subordinato** a tempo determinato tra mandatario e mandante ovvero **costituire una società specifica** (es. snc). Tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 devono essere rispettati.

# CASO: LAVORATORI AUTONOMI ASSOCIATI

R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario **non assume** la qualifica di datore di lavoro formale

- Il soggetto che ha stipulato il contratto con il committente ha una posizione di supremazia ed assume il ruolo di **datore di lavoro di fatto**.
- il committente incorre in responsabilità derivante dalla **non corretta valutazione** dell'idoneità tecnico-professionale del mandatario a cui sono stati affidati formalmente i lavori.

# ATTIVITA' ISPETTIVA

In caso di riscontro di situazioni irregolari come precedentemente descritte, si dovrà verificare in aggiunta:

- formazione, informazione, addestramento
- sorveglianza sanitaria,
- fornitura DPI,
- redazione del POS,

Le lavorazioni potranno riprendere da parte degli stessi soggetti solamente attraverso la **regolarizzazione del rapporto di lavoro** subordinato o in alternativa costituendo una **nuova società**.

# ATTIVITA' ISPETTIVA

Per regolarizzare, il datore di lavoro di fatto dovrà:

- abbandonare immediatamente il cantiere, notificando all'organo di vigilanza la decisione assunta;
- regolarizzare i rapporti di lavoro, notificando all'organo di vigilanza la decisione assunta e ottemperando a tutte le prescrizioni impartite relative ai reati contestati;
- cessare immediatamente i rapporti di lavoro irregolare con gli altri soggetti, notificando all'organo di vigilanza la decisione assunta e ottemperando alle sole prescrizioni relative ai reati specifici in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

# ATTIVITA' ISPETTIVA

In relazione alla non corretta valutazione dell'idoneità tecnico professionale del/i soggetti a cui è sono stati affidati i lavori è necessario procedere nei confronti del committente/responsabile dei lavori o dell'impresa affidataria ai sensi degli articoli 90 comma 9 lettera a) e 97 comma 1, prescrivendo **l'affidamento della prosecuzione dei lavori ad un soggetto tecnicamente idoneo.**

# LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITÀ IN CANTIERE

## Piano nazionale prevenzione in edilizia Seminario di aggiornamento

Roma, 4 aprile 2012



COORDINAMENTO TECNICO  
INTERREGIONALE DELLA  
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI  
LAVORO

Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari  
Provincia Autonoma di Trento

dott. Marco Pecoraro  
dott. ing. Enrico Maria Ognibeni